

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

Delibera n° 14

21/12/2015

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE ED I COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE STESSA PER LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18.30 presso la sede del Comune di Arizzano sita in Corso Roma n. 1 e nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, si è riunito, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione straordinaria di 1^a convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente	Peso
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X		0,46
LAVECCHIA Letizia (consigliere maggioranza Arizzano)	X		0,46
BRUSA Mauro (Sindaco Premeno)	X		0,24
BOSOTTI Marta (consigliere maggioranza Premeno)	X		0,24
MOSINI Enrico (consigliere minoranza Premeno)	X		0,24
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X		0,30
SENA Loredana (consigliere maggioranza Vignone)		X	0,30
VERAZZI Magda (consigliere minoranza Vignone)		X	0,30
TOTALE	6	2	2,54

Assenti giustificati Signori: SENA

Assenti ingiustificati Signori: VERAZZI

Il peso di 2,54 è così ripartito: Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento), Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento), Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).

Per la validità della seduta consiliare è necessaria la presenza di almeno cinque (5) consiglieri che devono rappresentare il peso di almeno 1,60 (uno virgola sessanta) pari al peso di 53,33 dei Consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Presidente.

Il peso dei consiglieri presenti è di 1,94

Assume la presidenza ai sensi dell'art. 17 dello Statuto il Sindaco di Arizzano Sig. CALDERONI Enrico

Con la partecipazione del Segretario Comunale dr. Ugo PALMIERI ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 12 dello Statuto, il Consiglio passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DI ARIZZANO, PREMENO E VIGNONE ED I COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE STESSA PER LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.

L'ASSEMBLEA DELL'UNIONE

VISTI:

- l'art. 33 del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163 il quale stabilisce:

“ 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. “

- l'art. 23-ter del D. L. D.L. 24-06-2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114 il quale stabilisce:

“ 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. “

CONSIDERATO che:

- i piccoli Comuni non potranno più bandire gare a partire dal 01/11/2015 per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture;

- da tale data le procedure di acquisizione devono avvenire attraverso forme di aggregazione;
- che tra i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone è stata costituita apposita Unione;
- I Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone intendono svolgere le funzioni di centrale unica di committenza attraverso la Unione, in esecuzione rispettivamente delle delibere del C. C.n. 3 del 19/01/2015, n. 4 del 23/01/2015 e n. 4 del 22/01/2015;

RITENUTO necessario approvare la convenzione ed il relativo regolamento per l'espletamento delle funzioni di centrale unica di committenza;

VISTI lo schema di convenzione ed il regolamento attuativo per la costituzione, ai sensi del citato articolo 33 comma 3 bis del D. L.gs. n. 163/2006 e s.m.i, della Centrale Unica di Committenza;

RITENUTI i medesimi meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che:

- ad ogni Comune è attribuito, ai fini della validità della seduta consiliare (quorum strutturale) e della approvazione delle deliberazioni (quorum funzionale), il seguente peso:
 - a) Comune di Arizzano = 0,92 (pari al 46 % quarantasei per cento);
 - b) Comune di Premeno = 0,72 (pari al 24 % ventiquattro per cento);
 - c) Comune di Vignone = 0,90 (pari al 30 % trenta per cento).
- i Consiglieri dell'Unione dispongono complessivamente di n. 3 voti così distinti:
 - a) Comune di Arizzano: peso 0,46 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 1,38 voti
 - b) Comune di Premeno: peso 0,24 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 0,72 voti
 - c) Comune di Vignone: peso n. 0,30 corrispondente ad un voto cadauno per un totale di n. 0,90 voti
- per approvare la presente proposta è necessaria la maggioranza dei voti rappresentata dal peso di almeno 1,76 dei Consiglieri presenti che corrisponde al 58,66 %;

Si procede alla votazione espressa in forma palese per alzata di mano che ottiene il seguente risultato:

Comune di Arizzano: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,92 - astenuti voti 0 contrari voti 0

Comune di Premeno: favorevoli voti n. 3 pari al peso di 0,72 - astenuti voti 0 contrari voti 0

Comune di Vignone: favorevoli voti n. 1 pari al peso di 0,30;

totale voti favorevoli: n. 6 pari al peso complessivo di 1,94;

totale voti contrari: 0

totale voti astenuti: 0

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000 espresso dal competente Responsabile del Servizio;

SU RICHIESTA del Presidente il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. L.gs. n. 267 del 18/8/2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 - 2) di costituire la Centrale Unica di committenza dell'Unione Montana dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone per l'espletamento delle relative funzioni per i Comuni aderenti alla Unione predetta;
 - 3) di approvare la convenzione disciplinante le funzioni, le attività e i rapporti tra Enti per l'attuazione della Centrale Unica di committenza tra l'Unione di Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone e i Comuni aderenti alla stessa nel testo allegato sub. A) a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - 4) di approvare il regolamento di attuazione della predetta convenzione come allegato sub. B) a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
 - 5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva espressa nei modi di cui sopra che ottiene il seguente risultato:
Comune di Arizzano: favorevoli voti n. 2 pari al peso di 0,92 - astenuti voti 0 contrari voti 0
Comune di Premeno: favorevoli voti n. 3 pari al peso di 0,72 - astenuti voti 0 contrari voti 0
Comune di Vignone: favorevoli voti n. 1 pari al peso di 0,30;
- totale voti favorevoli: n. 6 pari al peso complessivo di 1,94;
totale voti contrari: 0
totale voti astenuti: 0

Allegato A) alla delibera di C.C. n. 14 del 21/12/2015

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SCHEMA CONVENZIONE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ - presso la sede legale dell'Unione di Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone;

TRA

L'Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone in persona del presidente pro tempore, domiciliato per la sua carica in Corso Roma n. 1 – Arizzano (VB) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera dell'Assemblea n. _____ del _____, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione, sotto forma di schema;

E

- Il Comune di Arizzano, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Arizzano, in esecuzione della delibera del C. C. n. 3 del 19/01/2015;
- Il Comune di Premeno, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Premeno, in esecuzione della delibera del C. C. n. 4 del 23/01/2015;
- Il Comune di Vignone, in persona del Sindaco, domiciliato per la sua carica in Vignone, in esecuzione della delibera del C. C. n. 4 del 22/01/2015;

PREMESSO CHE:

- tra i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone è stata costituita apposita Unione;
- i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone intendono svolgere le funzioni di centrale unica di committenza attraverso la Unione, in esecuzione rispettivamente delle delibere del C. C.n. 3 del 19/01/2015, n. 4 del 23/01/2015 e n. 4 del 22/01/2015;
- l'Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone intende gestire in forma convenzionale con i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone la "centrale unica di committenza" (CUC) per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture di servizi, ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali D. Lgs n. 267/2000, al fine di portare ad un processo di razionalizzazione della spesa, in modo da assicurare un corretto rapporto tra risorse da impiegare rispetto ai risultati da perseguire (efficienza) e soprattutto tra risorse impiegate e risultati infine raggiunti (efficacia), ottemperando al disposto dell'art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. n. 163 del 12/4/2006 come da ultimo modificato dall'art. 23-bis, comma 1, D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale così dispone:

- l'art. 33 del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163:

*“ 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. “

- l'art. 23-ter del D. L. 24-06-2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114:

“ 1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro. “

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. ____ del _____, esecutiva;

VISTO l'articolo 30 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

VISTI:

l'art. 33 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;

l'art. 23-ter del D. L. 24-06-2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e finalità della Convenzione

L'Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone (capofila Arizzano) ed i Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stabiliscono, attraverso la presente convenzione, di gestire in forma associata la funzione di “centrale unica di committenza (C.U.C.)” ai sensi dell'art. 33 comma 3bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 23-ter del D. L. 24-06-2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114, utilizzando le professionalità esistenti in servizio presso l'Unione di Comuni Collinari di Arizzano, Premeno e Vignone.

La gestione associata assume la denominazione di “ Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone (capofila Arizzano) ”.

Art. 2 - Ambito territoriale - Sede

L'ambito territoriale ove opererà la Centrale di Committenza è individuata nei limiti del territorio dei Comuni aderenti alla presente Convenzione.

La sede della Centrale di Committenza è stabilita presso la sede legale del Comune di Arizzano nonché sede legale dell'Unione, ovvero in Corso Roma, 1 Arizzano.

Art. 3 Funzione della Centrale di Committenza

La Centrale Unica di Committenza svolgerà tutte le funzioni indicate dall'allegato Regolamento, composto da n. 17 articoli, per il Funzionamento della centrale Unica di committenza.

Art. 4 Organizzazione ed esercizio delle funzioni

Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto di tutti gli Enti, dall'Unione di Comuni Collinari di Arizzano, Premeno e Vignone, indicato quale capo convenzione e dove è istituita la Centrale di Unica Committenza.

Art. 5 Gestione

L'organizzazione della gestione è affidata a:
Conferenza degli Amministratori;
Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

Art. 6 Conferenza degli Amministratori

La conferenza degli Amministratori è l'organo di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità della presente convenzione.

La conferenza è composta dal Presidente dell'Unione e dai rappresentanti legali o loro delegati degli Enti convenzionati.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Unione (capofila).

La conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno degli Enti aderenti.

La richiesta di convocazione deve essere accolta entro dieci giorni dal ricevimento.

La conferenza esercita le seguenti funzioni:

- propone atti di indirizzo per la gestione della Centrale di Committenza, tenendo in considerazione anche esigenze riguardanti i singoli Enti convenzionati che necessitino di soluzioni indipendenti e differenziate;
- verifica l'andamento della gestione associata e vigila sull'attuazione dei mezzi.

La conferenza può essere integrata dai rispettivi segretari comunali degli Enti convenzionati con funzioni esclusivamente consultive.

Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

Art. 7 Responsabile della Centrale di Committenza

Il responsabile della Centrale Unica di Committenza è nominato dal Presidente dell'Unione di Comuni collinari di Arizzano, Premeno e Vignone, in atto il Geom. Francesco Bellomo Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Premeno.

Il Responsabile ha i seguenti compiti:

- recepire le direttive della Conferenza degli Amministratori;
- predisporre programmi di attività per ottimizzare il servizio convenzionato;
- coordinare il personale messo a disposizione dell'Ufficio unico della Centrale di Committenza;
- relazionare periodicamente alla conferenza degli amministratori sullo stato di attuazione del servizio convenzionato;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti la funzione svolta per ciascuno degli Enti convenzionati;
- svolgere le ulteriori funzioni attribuitigli dalla Conferenza degli Amministratori.

Art. 8 Personale

Su richiesta del responsabile della C.U.C. e informata la conferenza degli Amministratori di cui all'art. 6 della presente convenzione, presso la centrale potranno prestare la propria opera retribuita, unità di personale proveniente dagli Enti convenzionati, che opererà secondo le direttive del Responsabile della Centrale di Committenza.

Art. 9 Durata della convenzione e ulteriori adesioni

La convenzione avrà la durata dalla data di stipula della presente e per la durata di quattro anni, con scadenza al 31/12/2019.

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, verrà approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari convenzionati.

Art. 10 Mezzi finanziari

Le risorse finanziarie per la gestione associata sono finanziate come segue:

- per l'anno 2016 a carico dei rispettivi Enti convenzionati;
- a decorrere dal 1/1/2017 dal bilancio dell'Unione dei Comuni Collinari di Arizzano, Premeno e Vignone.

Le somme assegnate alla Centrale di Committenza da parte degli Enti convenzionati sono definite dallo specifico regolamento approvato con apposita deliberazione dell'Assemblea dell'Unione.

La centrale di committenza redige, per ogni annualità, un rendiconto per ciascuno esercizio finanziario da inviare agli Enti convenzionati, che provvedono per l'approvazione e l'adozione degli atti conseguenziali.

Art. 11 Obbligazioni e garanzie

L'Ente capofila provvede all'esecuzione degli atti e all'esercizio delle attività inerenti alla centrale di committenza e di stazione unica appaltante.

Art. 12 – Recesso e risoluzione della convenzione

Gli Enti stipulati convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 9, ciascun Ente ha la facoltà di recedere dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.

Il recesso è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale di Committenza entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione dei procedimenti stessi.

E' consentito all'Ente recedente di affrancare la quota residua di spese a proprio carico con definizione dei rapporti attivi e passivi in essere.

Art. 13 Controversie.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate ad un collegio arbitrale, composto da due membri nominato da ciascuno degli Enti convenzionati e da un membro, con funzioni di presidente, nominato dalla Conferenza degli amministratori ed, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Verbania, su istanza della parte più diligente.

Art. 14 Rinvii

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di gestione associate, alle disposizioni del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 15 Registrazione

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo, è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Letto approvato e sottoscritto

Allegato B) alla delibera di C.C. n. 14 del 21/12/2015

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, disciplina gli aspetti più rilevanti dell'organizzazione e del funzionamento della Centrale di Committenza per la gestione delle procedure di gara, istituita presso la Sede legale della Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone, nella sua veste di "Unione di comuni" ex art. 27 del D. Lgs. n. 267/18.8.2000 e smi, in conformità dell'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i..

Articolo 2 Sedi operative

Per la gestione delle procedure di gara la sede operativa è presso la Sede legale della Unione dei Comuni di Arizzano, Premeno e Vignone, sita in corso Roma n. 1 Arizzano con possibilità di sportelli decentrati presso i singoli Comuni aderenti.
La sede legale della Centrale di Committenza resta presso il luogo indicato al comma precedente.

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 3 Struttura della gestione associata

La responsabilità gestionale delle procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture è affidata alla Centrale di Committenza secondo quanto previsto dalla Convenzione.

Articolo 4 Personale

La Centrale di Committenza opera mediante personale proprio, o assegnato dai singoli Comuni aderenti, nel rispetto degli strumenti di legge che consentono il trasferimento o l'assegnazione temporanea di personale. Con successivi accordi tra il Comune aderente e la Centrale di Committenza saranno stabilite modalità e tempo di utilizzazione del personale necessario a garantire il funzionamento della Centrale di Committenza e sono individuate le unità personali che verranno trasferite o assegnate temporaneamente.

La Centrale di Committenza può anche avvalersi di collaboratori esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

In caso di trasferimento o assegnazione temporanea, il rapporto organico degli addetti al servizio associato di Centrale di Committenza resta in capo all'Ente di rispettiva appartenenza e trova la sua disciplina, per quanto non previsto nel presente Regolamento, nella disciplina del personale dipendente vigente nell'Ente di appartenenza. Attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, gli

accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento.

Il personale assegnato o trasferito alla Centrale di Committenza mette in atto ogni forma di collaborazione che renda, nel rispetto delle rispettive professionalità, l'azione amministrativa più efficace, efficiente ed economica. Lo stesso svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi previsti dalla Convenzione.

Articolo 5

Responsabile della Centrale di Committenza

Al fine di garantire la necessaria funzionalità del servizio associato si stabilisce di attribuire al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Premeno, Geom. Francesco Bellomo, la responsabilità e la direzione della Centrale Unica di Committenza associata, dotato di autonomia decisionale sugli ambiti tecnici e operativi di competenza.

Il Responsabile della Centrale di Committenza:

- a) partecipa con funzioni consultive alle sedute della conferenza dei sindaci al fine di formulare proposte tecnico-gestionali per lo svolgimento del servizio associato;
- b) predispone annualmente una proposta di piano di lavoro da sottoporre all'assemblea dei sindaci, che tiene conto delle esigenze dei singoli enti associati, dell'effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche a disposizione;
- c) predispone rapporti periodici sull'andamento della gestione associata e sui risultati conseguiti anche con riferimento alla comparazione tra la spesa sostenuta dal servizio associato per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente atto e associata.

Nell'ambito della struttura amministrativa della gestione associata, l'assemblea dei sindaci può individuare, su proposta del Responsabile della Centrale di Committenza, ulteriori figure di coordinamento gerarchicamente dipendenti dal medesimo responsabile alle quali affidare la gestione di specifici settori di attività del servizio intercomunale.

L'assemblea dei sindaci aderenti alla Centrale di Committenza, stabilisce il contenuto del rapporto di servizio, rispetto agli enti aderenti alla gestione associata, del Responsabile del Servizio e delle figure di coordinamento eventualmente individuate ai sensi del comma 3.

Articolo 6

Il Responsabile del Procedimento di gara ed il Referente di ogni Comune

Per la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture, è nominato presso la Centrale di Committenza un Responsabile del Procedimento.

La funzione di Responsabile di Procedimento può essere svolta anche dal Responsabile della Centrale di Committenza.

Al Responsabile del Procedimento di gara competono tutte le funzioni e le attività previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

I Comuni nominano il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 per le fasi della procedura di gara che non ricadono nella competenza della Centrale di Committenza. Il Responsabile del Procedimento svolge la funzione di referente nei rapporti tra il Comune di appartenenza e la Centrale di Committenza e collabora con il Responsabile del Responsabile del Procedimento di gara, nel rispetto delle disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

Articolo 7

Competenze della Centrale di Committenza

Spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti:

- collaborazione con i singoli Comuni aderenti, alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura, alle esigenze dell'Ente interessato;
- coordinamento con i singoli Comuni aderenti, per la procedura di gara e il criterio di aggiudicazione;
- condivisione, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni;
- adozione della determina a contrarre, e dove previsto, la formazione dell'Elenco ditte da invitare;
- gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
- stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito, in accordo e con il supporto del RUP Comunale;
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, anche mediante la gestione delle verifiche con il sistema dell'AVCpass. La centrale di committenza può predisporre l'Albo informatizzato dei fornitori;
- supporto tecnico alla gestione dei precontenziosi e/o alla risoluzione di controversie con le imprese sorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- la gestione del contenzioso sugli atti di competenza, riferiti ai procedimenti di gara e di aggiudicazione.

Articolo 8

Competenze dei Comuni

Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede la predisposizione del bando, sia la fase che segue l'aggiudicazione definitiva. In particolare si tratta delle seguenti funzioni:

- nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 per le fasi della procedura di gara che non sono comprese nella competenza della Centrale di Committenza;
- attività relative alla predisposizione della programmazione dei lavori, servizi e forniture;
- redazione e approvazione della progettazione e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, salvo espressa delega anche per questa fase;
- attività di gestione operativa del contratto (stipulazione del contratto, consegna lavori, esecuzione e direzione lavori, collaudo, stati di avanzamento, fatturazione, ecc.), salvo espressa delega anche per questa fase;
- comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2006, salvo espressa delega anche per tali adempimenti.

Il Comune aderente può delegare alla Centrale di Committenza le attività di:

- validazione tecnica e amministrativa dei progetti con oneri a proprio carico;
- esame di eventuali proposte di varianti (varianti in corso di esecuzione del contratto, varianti in corso d'opera, varianti progettuali in sede d'offerta).

Il Comune aderente individua un referente che collabora con la Centrale di Committenza.

Articolo 9

Modalità di svolgimento

Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata, i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.

I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la gestione associata, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.

I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:

a. la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine previsto dal regolamento organizzativo ad adottare la determina a contrarre e ad attivare in tempi brevi nel rispetto dei termini di legge, la procedura di gara;

b. completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara ai Comuni aderenti interessati dalla gara, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali;

La Centrale di Committenza, nel caso sia delegata a svolgere le funzioni di Stazione Appaltante, effettua il monitoraggio sull'esecuzione del contratto, segnatamente per quanto concerne la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione delle opere, formulazione di riserve e richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della Centrale di Committenza, quest'ultima potrà chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente aderente.

Ogni singolo Comune aderente è tenuto ad assicurare la gestione delle informazioni di riferimento.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara sono fissati in separati accordi attuativi della Convenzione.

Articolo 10

Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e affidamenti connessi a procedura d'urgenza

La gestione degli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture di importo inferiore ad €. 40.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 8 (ultima parte) e comma 11 (ultima parte) del D. Lgs. 163/2006 s.m.i. e gli affidamenti diretti connessi a procedure d'urgenza è in capo al

R.U.P. del Comune interessato, che opera come sportello decentrato della Centrale di Committenza. In tali fattispecie, il R.U.P. del Comune interessato è autorizzato a svolgere tutte le attività connesse all'affidamento. Anche qualora il R.U.P. del Comune interessato intenda effettuare una gara informale ovvero un'indagine di mercato, agisce in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza e si assume la piena responsabilità della procedura.

Articolo 11

Criterio di avvio delle procedure di aggiudicazione

Le procedure di gara sono avviate dalla Centrale di Committenza, in base alla programmazione stabilita all'inizio di ogni anno e relativi aggiornamenti concordati in corso d'anno con i referenti degli Enti Locali aderenti, ed in esecuzione della determina a contrarre adottata.

I tempi assegnati alla Centrale di Committenza per l'espletamento delle procedure di gara decorrono dalla data di ricezione al protocollo della richiesta di avvio da parte del Comune interessato (Determina ad avviare le procedure di appalto).

Articolo 12

Organizzazione dei procedimenti di gara

La Centrale di Committenza collabora con il Responsabile del Procedimento dei Comuni aderenti per la migliore individuazione dei contenuti del capitolato speciale e dello schema del contratto, tenendo conto che gli stessi devono garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli Enti interessati, nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione. A tal fine, la Centrale di Committenza, ricevuta la comunicazione, propone al Comune gli eventuali correttivi allo schema di contratto e/o al capitolato descrittivo prestazionale, anche in vista della loro omogeneizzazione ai contenuti di contratti affini onde assicurare che lo svolgimento dell'attività di affidamento e di esecuzione avvenga secondo canoni di presumibile migliore economicità ed efficienza.

Il Responsabile del Comune aderente e competente per la gestione del contratto, adotta la determinazione di avvio della procedura di appalto, con la quale invita la Centrale Unica di Committenza ad adottare la determina a contrarre trasmettendo:

- gli elaborati del progetto esecutivo verificati e validati;
- dichiarazione di attestazione della copertura finanziaria e monetaria;
- dichiarazione di disponibilità delle aree oggetto di intervento;
- dichiarazione dell'acquisizione delle autorizzazioni di legge.

Il Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza, acquisita la documentazione sub 1), la verifica e se la stessa è adeguata e conforme:

a) adotta la determinazione a contrattare, con la quale:

- individua la procedura di gara per la scelta del contraente;
- stabilisce il criterio di aggiudicazione e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, stabilisce i criteri di valutazione della offerte e le loro specificazioni.

b) procede alla pubblicazione del bando e tutti gli atti tecnici forniti in formato elettronico, sul profilo del committente oltre che alla pubblicità legale. Resta fermo l'onere in capo ad ogni Comune di pubblicare gli atti di gara anche sul proprio sito internet;

c) cura il sistema AVCpass;

d) si occupa della protocollazione della domande/offerte al Protocollo della Centrale di Committenza;

e) partecipa alla procedura di gara in qualità di Presidente;

- f) nomina la Commissione di gara scegliendo i componenti fra il personale dei Comuni aderenti in possesso delle necessarie professionalità;
 - g) verifica il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa;
 - h) procede con le richieste di integrazione o produzione documentale e con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ove ricorra l'ipotesi del soccorso istruttorio di cui all'art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;
 - i) procede alla verifica delle offerte anomale ove previsto dalla procedura;
 - l) redige i verbali di gara di aggiudicazione provvisoria;
 - m) comunica agli operatori economici esclusi le ragioni dall'esclusione;
 - n) provvede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
 - o) adotta la determina di approvazione dei verbali di gara e dell'aggiudicazione provvisoria;
 - p) trasmette tutti gli atti gara al Comune interessato per gli atti di competenza (adozione determina aggiudicazione definitiva);
- Il Comune interessato, ricevuta la documentazione della gara espletata, provvede alla:
- a) comunicazione agli operatori economici esclusi delle ragioni dell'esclusione;
 - b) verifica i requisiti auto dichiarati;
 - c) provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
 - d) procede alle comunicazioni previste dalla normativa vigente in favore degli operatori economici partecipanti alla procedura;
 - e) cura la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
 - f) provvede allo svincolo della cauzione provvisoria ai non aggiudicatari;
- Nello svolgimento di tutte le attività di competenza della Centrale di Committenza, quest'ultima potrà in ogni caso chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti all'Ente aderente.

Articolo 13

Tempi di risposta della Centrale di Committenza

I termini massimi, entro i quali in via ordinaria la Centrale di Committenza deve svolgere ciascuna fase del procedimento di propria competenza relativamente alle procedure di gara, sono i seguenti:

- a) avvio della procedura di gara: entro 30 giorni lavorativi successivi al ricevimento al protocollo della determina all'avvio della procedura di gara con la relativa documentazione, approvata dall'Ente appaltante;
- b) esecuzione della fase di ultimazione della procedura di gara: in conformità ai termini di legge in relazione alla procedura utilizzata;
- c) invio all'Ente dell'atto di aggiudicazione provvisoria: entro 7 giorni lavorativi dall'ultima seduta di gara.

I termini di cui al precedente comma 1 possono essere oggetto di variazione a seguito di successive modifiche normative o sulla base delle valutazioni concordate.

Articolo 14

Modalità comunicazioni e trasmissioni dati

Le modalità di comunicazione e trasmissione dati e documenti tra la Centrale di Committenza e i Comuni aderenti sono stabilite in via ordinaria mediante posta elettronica, posta elettronica certificata o altro strumento informatico/elettronico.

Articolo 15

Pubblicità bando di gara

La pubblicità dei bandi e degli avvisi di gara in conformità alle norme vigenti è curata dalla Centrale di Committenza e viene espletata comunque mediante pubblicazione sul profilo della Centrale di Committenza e del Comune interessato.

Articolo 16

Mancata aggiudicazione

Nelle ipotesi di gara deserta, di esclusione di tutti i partecipanti per mancanza dei requisiti previsti e ogni altro caso di esito negativo della procedura di aggiudicazione provvisoria, la Centrale di Committenza ne dà tempestiva comunicazione al Comune interessato per i provvedimenti conseguenti.

Articolo 17

Controversie e contenziosi

Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma saranno trattati congiuntamente col Comune per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione all'Ente medesimo fornita dalla Centrale di Committenza.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Verifica efficacia organizzativa

Il funzionamento di questo servizio, di nuova istituzione, potrà essere oggetto di variazioni delle modalità organizzative, ai fini di un suo miglioramento, sulla base dell'esperienza che sarà maturata nei primi mesi d'attività, in rapporto all'andamento delle pratiche che verranno trattate.

Articolo 19

Anticorruzione, Trasparenza, Controlli

Per l'assolvimento della normativa in materia di "Anticorruzione", "Trasparenza ed Integrità" e "Controlli Interni" si applicano i Regolamenti vigenti nei rispettivi Comuni.

Articolo 20

Rapporti finanziari

I costi per il funzionamento della Centrale di Committenza sono a carico dei Comuni aderenti da determinare in base al numero di gare e la tipologia delle stesse.

Per costi di funzionamento della Centrale di Committenza si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi di gestione, le spese per lo svolgimento delle attività da parte del personale dipendente, l'acquisto di beni e servizi ed eventuale ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ente Capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'Ente Capofila predispone con cadenza annuale il consuntivo delle spese sostenute e il conseguente riparto definitivo della spesa del quale verranno effettuati gli eventuali conguagli.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

Articolo 21

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Normativa

art. 33 del D. Lgs. 12-04-2006 n. 163

“ 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi. ⁽¹²²⁾

2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice. ⁽¹²²⁾

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza. ⁽¹²³⁾

3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. ^{(124) (126) “}

(122) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma, vedi l'art. 253, comma 1-bis del presente provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(123) Per le modalità di applicazione delle disposizioni del secondo periodo del presente comma, limitatamente alle sole centrali di committenza, vedi l'art. 253, comma 1-bis del presente provvedimento, l'art. 1-octies, comma 2, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 e l'art. 1, comma 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.

(124) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; per l'applicazione di tale disposizione, vedi l'art. 23, comma 5, del medesimo D.L. 201/2011. Successivamente il presente comma è stato modificato dall'art. 1, comma 4, D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e dall'art. 1, comma 343, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e sostituito dall'art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89. Infine il presente comma è stato così modificato dall' art. 23-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Per l'entrata in vigore e l'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l' art. 23-ter del medesimo D.L. n. 90/2014.

(125) A norma dell' art. 33, comma 6, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, in via straordinaria, per l'espletamento di

tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al medesimo art. 33, i termini previsti dal presente provvedimento, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

(126) Vedi, anche, la Determinazione 25 febbraio 2015, n. 3 e la Determinazione 23 settembre 2015, n. 11.

Art. 23-ter D. L. D.L. 24-06-2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n. 114.

1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015. Sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.⁽⁸⁶⁾

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.⁽⁸⁵⁾

3. I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.

(84) Articolo inserito dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

(85) Comma così modificato dall' art. 1, comma 550, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 12 novembre 2014. In precedenza identica modifica era stata disposta dall' art. 3, comma 1, D.L. 11 novembre 2014, n. 165, abrogato dal medesimo comma 550 dell'art. 1, L. n. 190/2014 e della cui mancata conversione è stato dato avviso con Comunicato 12 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. 12 gennaio 2015, n. 8.

(86) Comma modificato dall' art. 8, comma 3-ter, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' art. 8, comma 3-quater del medesimo D.L. n. 192/2014. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall' art. 1, comma 169, L. 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dal 16 luglio 2015, ai sensi di quanto disposto dall' art. 1, comma 212 della stessa L. n. 107/2015; per l'applicazione di tale ultima disposizione vedi l' art. 1, comma 211 della medesima L. n. 107/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CALDERONI Enrico

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PALMIERI Dr. Ugo

Pubblicato nelle consuete e prescritte forme all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il 14.01.2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to PALMIERI Dr. Ugo

Dalla Sede Municipale li

Per copia conforme all'originale

Dalla Sede Municipale li _____

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio

Dalla Sede Municipale li 21.12.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to PALMIERI Dr. Ugo

La presente è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgvo n. 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
